

Allegato 5 - Direttiva per l'applicazione e il computo delle rette negli istituti per invalidi adulti riconosciuti e sussidiati dallo Stato

Richiamati l'art. 18 della legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 (di seguito LISPI) e l'art. 2. lett. g del relativo regolamento, si stabilisce quanto segue:

1. Principi generali e campo d'applicazione

Le presenti Direttive stabiliscono la partecipazione degli utenti alla copertura dei costi degli istituti finanziati dallo Stato mediante la LISPI.

La partecipazione dell'utente è da intendere quale contributo per le prestazioni che riceve dall'istituto.

2. Premessa

La fatturazione della retta inizia il giorno dell'ammissione e termina il giorno della dimissione dell'utente in istituto o del decesso. La fatturazione deve essere effettuata mensilmente, e di regola emessa all'inizio del mese successivo indicando quale termine di pagamento la fine del mese. L'ente è libero di effettuare anche una fatturazione anticipata della retta e, nel caso vi fossero variazioni, eseguire un conguaglio sulla fattura mensile successiva.

Case con o senza attività occupazionale

- a) per utenti in internato (presa a carico completa) la retta è fissata in 110 franchi⁵ per giorno e dà diritto alle seguenti prestazioni fornite dall'istituto:
- socio-educative e socio-occupazionali;
 - terapeutiche-riabilitative;
 - pernottamento e relative prestazioni alberghiere (pasti, lavanderia, stireria);
 - trasporto (punto 9 lett. k) casa-istituto-casa.
- b) per utenti esterni (presa a carico diurna con rientro a domicilio) la retta è fissata in 50 franchi per giorno e dà diritto alle seguenti prestazioni fornite dall'istituto:
- socio-educative e socio-occupazionali;
 - terapeutiche-riabilitative;
 - prestazioni alberghiere diurne (pasto);
 - trasporto casa-istituto-casa (punto 9 lett. k).

Nel caso in cui l'attività diurna fosse paragonabile - per intensità e per obiettivi di presa a carico - a quella dei laboratori, l'Ufficio degli invalidi (in seguito Ufficio) ha la facoltà di rinunciare a pretendere il pagamento di questa retta.

⁵ Per gli utenti del Centro Residenziale di Ingrado non beneficiari di una rendita AI o di prestazioni complementari la retta è fissata in 55 franchi.

3. Centri diurni

La retta è fissata in 50 franchi per giorno e dà diritto alle seguenti prestazioni fornite dall'istituto:

- socio-educative e socio-occupazionali;
- terapeutiche-riabilitative;
- prestazioni alberghiere diurne (pasto);
- trasporto (punto 9 lett. k) casa-centro diurno-casa.

Si rammenta che per gli utenti dei centri diurni e per gli utenti in esternato di case con occupazione a beneficio di prestazioni complementari (PC), dal 1° gennaio 2016 il Servizio PC dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS) non entrerà più in nessun caso nel merito del rimborso di eventuali spese di trasporto.

4. Laboratori

I laboratori non fatturano una retta, perché considerati "posti di lavoro".

L'intensità e gli obiettivi di presa a carico distinguono i laboratori dai centri diurni (punto 3) e dalle case con occupazione per esterni (punto 2 lettera b).

Di principio i laboratori contemplano principalmente l'offerta di prestazioni socio-lavorative e integrative degli utenti.

La produzione riveste un ruolo importante nell'attività svolta. I ricavi dell'attività devono perciò essere in grado di coprire i costi variabili di produzione (salario utenti, acquisti di materie prime, ecc.).

I laboratori sono comunque tenuti a fatturare le seguenti spese vive:

- vitto: in base alle tariffe stabilite con direttiva particolare, secondo la valutazione del salario in natura da parte dell'AVS/AI; per gli invalidi residenti in case con o senza occupazione, la fatturazione del pasto non dovrà essere inviata all'utente, ma alla struttura che lo accoglie e a cui egli paga già una retta che dà diritto ai tre pasti principali;
- trasporto: da fatturare solo agli utenti di laboratori che abitano a casa propria. Le tariffe applicabili sono stabilite dall'Ufficio;
- prestazioni particolari: per esempio, abbigliamento di lavoro o materiale personale.

5. Altre soluzioni abitative

Nel caso di soluzioni abitative maggiormente autonome (esempio: appartamenti protetti) non è fatturata una retta, purché esse siano previste dalla pianificazione settoriale.

In considerazione della maggiore autonomia delle persone che beneficiano di tali soluzioni, la retta è sostituita da un contributo atto a coprire i costi reali generati (esempio: affitto e altri costi connessi).

6. Contributi aggiuntivi alla retta

Le prestazioni speciali percepite dall'utente preso a carico in internato (vedi punto 2 lettera a) - quali l'assegno per grande invalido e eventuali indennità dall'assicurazione infortuni, dalla cassa malati o da qualsiasi altra assicurazione - versate a causa di invalidità congenita o sopravvenuta devono essere incassate dall'Istituto in aggiunta alla retta e proporzionalmente ai giorni di presenza effettiva.

7. Retta in caso di assenza (riservazione)

a) Case con o senza attività occupazionale (utenti in internato)

In caso di assenza dell'utente per ospedalizzazione o malattia, rientro in famiglia e vacanze in proprio, è praticata una deduzione della retta pari a 22 franchi per giorno.

In presenza di assenze superiori a 5 giorni mensili senza motivazioni particolari, quali quelle descritte sopra, si dovrà tempestivamente informare la Cassa di compensazione AVS/AI responsabile del versamento della prestazione complementare.

b) Centri diurni e utenti in esternato (presa a carico diurna con rientro a domicilio) di case con occupazione

Dal 1° aprile 2015 la retta in caso di assenza (riservazione) di 22 franchi per giorno è fatturata agli utenti dei centri diurni (come pure agli utenti in esternato di case con occupazione) secondo le seguenti modalità:

- dal 1° al 3° giorno di assenza continuata o cumulata sull'arco di ogni mese, senza alcuna distinzione per il motivo dell'assenza (franchigia a carico dell'utente, max. 66 franchi / mese);
- per vacanze in proprio nei periodi di apertura del centro diurno;
- per assenze ingiustificate o senza motivazioni particolari fornite all'Istituto.

La retta in caso di assenza (riservazione) non è emessa nelle seguenti situazioni particolari:

- dal 4° giorno a seguito di assenza per motivi medici e/o sanitari comprovati (visita medica, terapia, ospedalizzazione o ricovero in altra struttura sociosanitaria, ecc.);
- a seguito della partecipazione a colonie o campi di vacanza organizzati da parte di Servizi d'integrazione che erogano prestazioni a beneficio del finanziamento in base alla LISPI (max. 10 giorni / anno);

Disposizioni particolari:

- alla seconda assenza mensile per malattia superiore a 3 giorni (ininterrotta o cumulata) l'Istituto può richiedere un certificato medico;
- assenze ininterrotte o cumulate superiori a 40 giorni / anno vanno in ogni caso tempestivamente segnalate all'Ufficio.

Schema riassuntivo:

Retta di riservazione a carico dell'utente	Retta di riservazione <u>non</u> emessa a carico dell'utente	Disposizioni particolari
- dal 1° al 3° giorno di assenza continuata o cumulata di ogni mese, senza alcuna distinzione per il motivo dell'assenza (franchigia a carico dell'utente, max. fr. 66.- / mese) - per vacanze in proprio <u>nei periodi di apertura del centro diurno</u> - per assenze ingiustificate o senza motivazioni particolari fornite all'Istituto	- dal 4° giorno con presentazione di un certificato medico, assenza per: motivi medici e/o sanitari comprovati (visita medica, terapia, ospedalizzazione o ricovero in altra struttura sociosanitaria, malattia) - assenza per partecipazione a colonie o campi di vacanza organizzati da parte di Servizi d'integrazione LISPI (max. 10 giorni / anno)	- alla seconda assenza mensile per malattia superiore a 3 giorni (ininterrotta o cumulata) l'Istituto può richiedere un certificato medico) - assenze ininterrotte o cumulate superiori a 40 giorni / anno vanno in ogni caso tempestivamente segnalate all'Ufficio

Si rammenta che per gli utenti dei centri diurni e gli utenti in esternato di case con occupazione a beneficio di prestazioni complementari (PC), dal 1° aprile 2015 il Servizio PC dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS) non entrerà più nel merito del rimborso delle rette di assenza (riservazione).

8. Retta per utenti non domiciliati

Le disposizioni da osservare per l'ammissione di utenti non domiciliati nel Cantone ai sensi del Codice civile svizzero sono emesse dall'Ufficio, sulla base della Convenzione intercantonale per gli istituti sociali (in seguito CIIS). A carico dell'utente residente sul territorio Svizzero va di regola applicata la fatturazione prevista dalla garanzia finanziaria sottoscritta dal Cantone di domicilio. È compito dell'Istituto richiedere la copertura del deficit rimanente alle autorità del luogo di domicilio dell'invalido come previsto dalla CIIS. Gli utenti non residenti sul territorio svizzero sono tenuti a corrispondere l'intero costo del collocamento.

9. Disposizioni particolari

- nelle strutture che ospitano minorenni e adulti, la fatturazione della retta completa prevista ai punti 2 e 3, deve iniziare dal momento in cui l'utente ha maturato il diritto alla rendita d'invalidità, anche se si trova nel settore minorenni della stessa struttura;
- l'utente che beneficia sia di una presa a carico diurna (centro diurno, casa con occupazione per esterni o laboratorio), sia di quella in internato, soggiace alla fatturazione prevista per la presa a carico in internato (vedi punto 2 lettera a). Se l'utente è preso a carico da due diverse istituzioni, quella con la presa a carico minore fattura la quota prestabilita all'istituzione che offre la presa a carico in internato;
- nei periodi di chiusura completa dell'istituto, le rette non devono essere fatturate;
- agli utenti in esternato che usufruiscono di periodi in internato si dovrà fatturare la retta come indicato ai punti 1, 2 lettera a e 6;

- e) in caso di partecipazione a colonie o campi di vacanza organizzati dall'istituto o da parte di servizi d'integrazione che erogano prestazioni a beneficio del sussidio LISPI o della legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973, si dovrà fatturare la retta come indicato ai punti 1, 2 lettera a e 6. La retta e l'eventuale AGI saranno interamente riversati dall'istituto al servizio d'integrazione organizzatore della colonia (o campo di vacanza) residenziale per ogni notte di presenza effettiva dell'utente, quale partecipazione alla retta della colonia e ai costi organizzativi, gestionali e di presa in carico. In caso di colonia diurna il riversamento ammonterà al massimo a fr. 50.- per giornata;
- f) l'utente che beneficia di una presa a carico diurna (centro diurno o casa con occupazione per esterni), ridotta di almeno il 50 per cento rispetto al tempo di presa a carico offerto, ha diritto ad una riduzione di 25 franchi. Nel caso di assenza dell'utente ai sensi dell'art. 7, la retta viene diminuita in modo proporzionale, conteggiando un importo giornaliero di 11 franchi;
- g) costi riservati al trasporto nel caso l'utente frequenti diverse istituzioni: per analogia al punto 9b) si precisa quanto segue: la somma delle due rette deve ammontare al massimo a 110 franchi per giornata di presenza. Ne consegue una suddivisione di 60 franchi per l'internato e 50 franchi per l'esternato. Per analogia questa suddivisione può essere applicata anche ai costi riservati dal trasporto, siano essi offerti da un istituto – e quindi fatturati all'altro - oppure organizzata da un servizio di trasporto esterno;
- h) spese di trasferta per visite specialistiche o per altri motivi effettuate da personale dell'istituto non sono comprese nella retta e sono da fatturare secondo la modalità esposta al punto 5.4.2 della presente direttiva.
- i) dopo 2 mesi di fatture non pagate dall'utente o dal suo rappresentante legale, l'istituto deve avviare la procedura per l'ottenimento della cessione della rendita.
- j) in caso di provvedimenti di sospensione a carico di un utente dalla frequentazione di una struttura abitativa (CCO o Centro diurno) l'istituto deve preventivamente avvisare l'Ufficio prima di prendere una decisione definitiva, che deve essere considerata come ultima ratio. Le sospensioni devono essere comunicate per iscritto e avere una durata determinata di massimo 1 mese.
- k) il trasporto casa-istituto-casa è incluso nella retta e quindi è garantito dall'istituto nel limite delle proprie possibilità e nei termini di mezzi e di personale a propria disposizione. Nel caso di esigenze particolari da parte dell'utente, della famiglia o del suo rappresentante legale, che richiedono all'istituto l'organizzazione di un trasporto ad hoc i relativi costi saranno posti a carico della famiglia.

10. Rimedi di diritto

La retta è comunicata all'utente dalla Direzione dell'Istituto. L'utente ha la facoltà di chiedere l'approvazione formale della retta all'Ufficio degli invalidi, entro 30 giorni dalla sua notifica.

Contro la decisione d'approvazione dell'Ufficio è data facoltà di reclamo all'Ufficio nel termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato; la procedura di reclamo è gratuita.

Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso, per iscritto, al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata.